



**Notaio
Paola Cavandoli**

REPERTORIO N. 3103 RACCOLTA N. 2158

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI
ASSOCIAZIONE NON-RICONOSCIUTA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno sedici del mese di marzo,
16 marzo 2026

in Mantova, nello studio in Via Giovanni Chiassi n. 88,
alle ore 18.20 diciotto e minuti venti,
avanti a me Dottoressa **Paola Cavandoli, Notaio** in Mantova, i-
scritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Man-
tova, si sono costituiti:

PEZZOLI Don GIANLUCA, nato a Marcaria (MN) il 19 (dicianno-
ve) dicembre 1962 (millenovecentosessantadue), domiciliato
per quanto *infra* in Mantova (MN), Corso Vittorio Emanuele II
n. 146, codice fiscale: PZZ GLC 62T19 E922S, cittadino ita-
liano, il quale dichiara di intervenire al presente atto nel-
la sua qualità di:

-- Parroco pro-tempore della Parrocchia del Titolo "Ognissan-
ti", con sede in Mantova (MN), Corso Vittorio Emanuele II n.
146, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto
del Ministro dell'Interno in data 15 gennaio 1987, pubblica-
to sul Supplemento straordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficia-
le Serie generale n. 36 del 13 febbraio 1987, iscritta nel
Registro delle Persone Giuridiche dal 7 dicembre 1989 al n.
50 P.G. presso la Prefettura di Mantova, come risulta da Di-
chiarazione della Cancelleria Vescovile dell'Ordinariato del-
la Diocesi di Mantova, che si allega al presente atto sotto
la lettera "A"; ed in quanto tale, nella qualità di:

-- Presidente di diritto, a' sensi dell'articolo 11 del vi-
gente statuto, quindi Legale Rappresentante della Associazio-
ne non-riconosciuta denominata:

**"ASSOCIAZIONE AMICI DI OGNISSANTI, DI S. ORSOLA
E DI S. BARNABA ONLUS"**

con sede legale in Mantova (MN), Corso Vittorio Emanuele II
n. 146, codice fiscale 93032380201, costituita in Italia e
regolata dal diritto italiano, giusta:

- Atto di "Costituzione di Associazione" in data 22 giugno
1999 ai n.n. 58455/25176 di Repertorio a ministero del Nota-
io Mario Nicolini di Mantova, registrato a Mantova il 12 lu-
glio 1999 al n. 2671;

- Delibera della assemblea straordinaria della Associazione
suddetta per "Adozione di nuovo statuto sociale" in data 7 a-
prile 2010, scrittura privata registrata alla Agenzia delle
Entrate, Ufficio Territoriale di Mantova in data 20 aprile
2010 al n. 4191;

comparsa della cui identità personale e qualifica io nota-
io sono certo.

Il costituito Don Gianluca Pezzoli mi chiede di redigere il
verbale dell'Assemblea straordinaria della suddetta Associa-
zione, richiesta alla quale aderisco.

**Registrato a
Mantova
il 17/03/2026**

**al n. 3723
serie 1T
esatti € Esente**

IL NOTAIO

Il comparente dichiara a me notaio, che in questo giorno, ora e luogo è riunita l'assemblea degli associati della "ASSOCIAZIONE AMICI DI OGNISSANTI, DI S. ORSOLA E DI S. BARNABA ONLUS", convocata mediante comunicazione affissa all'albo ai sensi dell'articolo 9) del vigente statuto, - per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1) Proposta di adozione di un nuovo testo di Statuto al fine della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), successive modifiche ed integrazioni.

Assume la presidenza ai sensi dell'articolo 11) del vigente statuto, il Presidente dell'Associazione Don Gianluca Pezzoli, costituito in questo atto, il quale dichiara, constata e fa constare quanto segue:

- che l'assemblea è stata ritualmente convocata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 9) dello statuto vigente, e che sono qui intervenuti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote associative, Signori:

- **COSTA GIULIA**, nata a Marcaria (MN) il 22 (ventidue) febbraio 1946 (millenovecentoquarantasei), residente a Mantova (MN), Piazza Don Leoni n. 20,
codice fiscale: CST GLI 46B62 E922J;

- **BOLDRINI ALFREDO**, nato a Casalmaggiore (CR) il 16 (sedici) ottobre 1971 (millenovecentosettantuno), residente a Mantova (MN), Corso Vittorio Emanuele II n. 78,
codice fiscale: BLD LRD 71R16 B898A;

- **BARACCA GIOVANNINO**, nato a San Martino Dall'Argine (MN) il 14 (quattordici) gennaio 1946 (millenovecentoquarantasei), residente a Mantova (MN), Via Frutta n. 6,
codice fiscale: BRC GNN 46A14 I005F;

- **GALGANI CARLO**, nato a Vercelli (VC) il 31 (trentuno) gennaio 1938 (millenovecentotrentotto), residente a Mantova (MN), Via Viani n. 3, codice fiscale: GLG CRL 38A31 L750L;

- **GHIRINGHELLI DAVIDE**, nato a Varese (VA) il 23 (ventitré) luglio 1972 (millenovecentosettantadue), residente a Mantova (MN), Viale Delle Rimembranze n. 14,
codice fiscale: GHR DVD 72L23 L682N;

- **ROSSI FRANCESCO**, nato a Mantova (MN) il 3 (tre) marzo 1960 (millenovecentosessanta), residente a Mantova (MN), Via Giovanni Acerbi n. 27, codice fiscale: RSS FNC 60C03 E897L;

- **GOBBI don RICCARDO**, nato a Rodigo (MN) il 15 (quindici) agosto 1951 (millenovecentocinquantuno), residente a Mantova (MN), Corso Vittorio Emanuele II n. 146,
codice fiscale: GBB RCR 51M15 H481V; si allega sub "B" il foglio presenze;

- che, oltre ad esso Don Gianluca Pezzoli, nella qualità di Presidente, sono presenti i componenti del Consiglio di Ammi-

nistrazione signori GHIRINGHELLI DAVIDE e GALGANI CARLO;

- che non è nominato il Collegio Sindacale;
- di aver verificato la regolarità della costituzione ed accertato la identità e la legittimazione dei presenti;
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 9) dello statuto vigente, e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno;
- tutti gli intervenuti dichiarano di essere informati e di non opporsi alla trattazione immediata delle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente introduce i lavori informando i presenti che la presente assemblea è stata convocata al fine di adeguare lo statuto della associazione alle norme previste dal D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), al fine della iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ed a tal fine illustra articolo per articolo il testo dello statuto che si intende adottare in sostituzione del precedente, dandone puntuale ed integrale lettura.

Il Presidente informa gli associati della necessità di provvedere alle modifiche statutarie al fine della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Prosegue nel riferire che l'associazione in particolare assumerà la nuova denominazione "ASSOCIAZIONE AMICI DI OGNISSANTI, DI S. ORSOLA E DI S. BARNABA ETS - Ente del Terzo Settore", non ne saranno modificate la sede né l'indirizzo.

L'organo direttivo sarà denominato "Consiglio direttivo", anziché "Consiglio di amministrazione", e proseguirà senza soluzione di continuità essendo formato degli attuali tre componenti.

Il Presidente propone inoltre di proseguire quale associazione non-riconosciuta, quindi di non richiedere il riconoscimento della personalità giuridica contestualmente all'iscrizione nel RUNTS.

Il Presidente chiede agli associati se abbiano quesiti e desiderino intervenire.

Nessuno desiderando intervenire, il Presidente propone all'assemblea l'adozione del nuovo testo di Statuto, come compiutamente illustrato.

L'assemblea dopo attenta valutazione del nuovo testo di statuto, articolo per articolo, e dopo breve discussione, su invito del Presidente Pezzoli Don Gianluca, che pone in votazione la proposta di adozione del nuovo testo di statuto, come segue:

"L'assemblea degli associati

delibera:

- di adottare un nuovo testo di Statuto della associazione in adeguamento alle norme previste dal D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), al fine della iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- di assumere la denominazione "ASSOCIAZIONE AMICI DI OGNISANTI, DI S. ORSOLA E DI S. BARNABA ETS - Ente del Terzo Settore";
- di non richiedere il riconoscimento della personalità giuridica;
- di delegare il Presidente dell'associazione Pezzoli Don Gianluca all'espletamento di tutti gli adempimenti ed incombenzi necessari per procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), conferendo allo stesso espresso mandato per apportare le modifiche allo statuto che fossero richieste dai competenti Uffici al fine dell'iscrizione al Registro suddetto."

L'assemblea, dopo breve discussione, con voto espresso in modo palese, per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, quindi con il voto favorevole degli associati signori: Costa Giulia, Boldrini Alfredo, Baracca Giovannino, Galgani Carlo, Ghiringhelli Davide, Rossi Francesco, Gobbi Don Riccardo,

delibera

- di adottare un nuovo testo di Statuto della associazione, approvandolo articolo per articolo e nel suo complesso, in adeguamento alle norme previste dal D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), al fine della iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- di assumere la denominazione "ASSOCIAZIONE AMICI DI OGNISANTI, DI S. ORSOLA E DI S. BARNABA ETS - Ente del Terzo Settore";
- di non richiedere il riconoscimento della personalità giuridica;
- di delegare il Presidente dell'associazione Pezzoli Don Gianluca all'espletamento di tutti gli adempimenti ed incombenzi necessari per procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), conferendo allo stesso espresso mandato per apportare le modifiche allo statuto che fossero richieste dai competenti Uffici al fine dell'iscrizione al Registro suddetto."

Il Presidente ringrazia gli Associati intervenuti.

Essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno desiderando intervenire, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.30 diciannove e minuti trenta.

Il nuovo statuto della Associazione, come approvato viene allegato al presente atto sotto la lettera "**C**", a formarne par-

te integrante e sostanziale.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Associazione.

Si applica l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.lgs. n. 117/2017.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di avere esatta conoscenza del loro contenuto.

Trattamento dati personali

Ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), il comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato, e ne ho data lettura al comparente, che dichiara di approvarlo firmandosi qui in fine, a margine degli altri fogli e sugli allegati con me notaio alle ore 19.52 diciannove e minuti cinquantadue.

Consta di tre fogli scritti per nove intere pagine e fin qui della decima.

f.to Gianluca Pezzoli

f.to Paola Cavandoli notaio l.s. (sigillo)



ORDINARIATO
DELLA
DIOCESI DI MANTOVA

Prot. n. 263/26

Mantova, 20 febbraio 2026

Da parte di questa Cancelleria Vescovile

SI DICHIARA

che la **Parrocchia del titolo "OGNISSANTI"** con sede in 46100 MANTOVA, Corso Vittorio Emanuele n. 146, è persona giuridica in quanto **Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto** con Decreto del Ministro dell'Interno in data 15 gennaio 1987, pubblicato sul Supplemento straordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1987 e *iscritta dal 7 dicembre 1989 nel Registro delle Persone Giuridiche, ora presso la Prefettura di Mantova, al n. 50 P.G.*

Si dichiara inoltre che il numero di Codice Fiscale della suddetta parrocchia è 93007530202.

Si dichiara altresì che il **sacerdote mons. Gianluca PEZZOLI**, nato a Marcara (MN) il 12 dicembre 1962 e domiciliato a MANTOVA, in Piazza Canonica S. Pietro n. 11, è **parroco** della suddetta Parrocchia e, in quanto tale, ne è il **Legale Rappresentante**.



IL CANCELLIERE VESCOVILE
dott. Nicola Comparini

Pauluca Rene:

Pauluca Rene:



Allegato "B" ai n.n. 3103/2158 di Repertorio

FOGLIO DELLE PRESENZE

ASSOCIATI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO 16 MARZO 2026

1. **COSTA GIULIA**, nata a Marcaria (MN) il 22 (ventidue) febbraio 1946 (millenovecentoquarantasei), residente a Mantova (MN), Piazza Don Leoni n. 20,

codice fiscale: CST GLI 46B62 E922J;

in proprio:

Costa Giulia

2. **BINA FAUSTO**, nato a Milano (MI) il 7 (sette) febbraio 1954 (millenovecentocinquantaquattro), residente a Mantova (MN), Via Bonomi n. 4/C, codice fiscale: BNI FST 54B07 F205V;

assente giustificato;

3. **BOLDRINI ALFREDO**, nato a Casalmaggiore (CR) il 16 (sedici) ottobre 1971 (millenovecentosettantuno), residente a Mantova (MN), Corso Vittorio Emanuele II n. 78,

codice fiscale: BLD LRD 71R16 B898A;

in proprio:

Alfred Boldrin

4. **BUFFA SEBASTIANO**, nato a Vita (TP) il 12 (dodici) marzo 1956 (millenovecentocinquantasei), residente a Mantova (MN),

Viale Podgora n. 1, codice fiscale: BFF SST 56C12 M0810;

assente giustificato;



Pauluca Ferri

Pauluca Ferri

5. **BARACCA GIOVANNINO**, nato a San Martino Dall'Argine (MN)

il 14 (quattordici) gennaio 1946 (millenovecentoquaranta-

sei), residente a Mantova (MN), Via Frutta n. 6,

codice fiscale: BRC GNN 46A14 I005F;

in proprio:

Baracca Giovanni

6. **GALGANI CARLO**, nato a Vercelli (VC) il 31 (trentuno) gen-

naio 1938 (millenovecentotrentotto), residente a Mantova

(MN), Via Viani n. 3, codice fiscale: GLG CRL 38A31 L750L;

in proprio:

Galgani Carlo

7. **GHIRINGHELLI DAVIDE**, nato a Varese (VA) il 23 (ventitré)

luglio 1972 (millenovecentosettantadue), residente a Mantova

(MN), Viale Delle Rimembranze n. 14,

codice fiscale: GHR DVD 72L23 L682N;

in proprio:

Deirda Ghiringhelli

8. **CASTELLI GIANFRANCO**, nato a Mantova (MN) il 16 (sedici)

febbraio 1944 (millenovecentoquarantaquattro), residente a

Mantova (MN), Via Carducci n. 46,

codice fiscale: CST GFR 44B16 E897V;

assente giustificato;

9. **ROSSI FRANCESCO**, nato a Mantova (MN) il 3 (tre) marzo

1960 (millenovecentosessanta), residente a Mantova (MN), Via

Giovanni Acerbi n. 27, codice fiscale: RSS FNC 60C03 E897L;

in proprio:

Francesco Gobbi

10. GOBBI don RICCARDO, nato a Rodigo (MN) il 15 (quindici)
agosto 1951 (millenovecentocinquantuno), residente a Mantova
(MN), Corso Vittorio Emanuele II n. 146,
codice fiscale: GBB RCR 51M15 H481V;

in proprio:

don Riccardo Gobbi



Francesca Gobbi
don Riccardo Gobbi

[illegible]

Allegato "C" ai n.n. 3103/2158 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione sotto la denominazione:

"ASSOCIAZIONE AMICI DI OGNISSANTI, DI S. ORSOLA E DI
S. BARNABA ETS - Ente del Terzo Settore".

ART. 2) SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di MANTOVA (MN).

L'indirizzo attuale in Mantova è Corso Vittorio Emanuele II n. 146.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituisce modificazione dello Statuto.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:

-- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. n. 42 del 2004, in particolare si propone di tutelare, promuovere e valorizzare il Complesso Parrocchiale di Ognissanti, S. Orsola e S. Barnaba in Mantova; per conseguire tale finalità si propone di:

- realizzare iniziative culturali di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- realizzare opuscoli, cataloghi, fogli notizia, e ogni forma di comunicazione visiva a mezzo stampa e digitale;
- promuovere la raccolta di fondi anche con l'organizzazione di spettacoli, feste, sagre, eventi in genere, ed ogni iniziativa ritenuta utile al conseguimento delle finalità associative;

-- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. n. 117 del 2017;

-- attività di assistenza socio-sanitaria e beneficenza nei confronti dei soggetti (singoli o gruppi) svantaggiati o emarginati che gravitano attorno ai sopra citati complessi e/o fruiscono di spazi al loro interno, di realtà, anche all'estero che abbiano stretti e stabili legami di collaborazione con i soggetti predetti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi degli artt. 17 ss. D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni di volontari.

ART. 4) DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello statuto.

TITOLO II FONDO COMUNE

ART. 5) FONDO COMUNE

Il fondo comune iniziale è fissato in Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III ASSOCIATI

ART. 6) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione, che partecipano alle finalità della associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque

soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 7) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017..

ART. 9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione. Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 11) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano A.R., o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

ART. 12) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine,

l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

ART. 13) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV ASSEMBLEA

ART. 14) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

ART. 15) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera

raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea deve essere convocata nel Comune dove ha sede l'associazione.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- * il luogo in cui si svolge l'assemblea, salvo che l'organo direttivo non si avvalga della facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;

- * nel caso in cui l'assemblea si svolga, esclusivamente o meno, con mezzi di telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura dell'associazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

- * la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- * le materie all'ordine del giorno;

- * le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro due giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti

gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

ART. 17) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 18) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 19) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'organo direttivo.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano A.R., o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha efficacia immediata.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 20) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-

mazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, è, in ogni caso, necessaria la presenza in tale luogo del presidente della riunione e del segretario o del notaio.

L'associazione dovrà in ogni caso far sì che nel luogo di convocazione vi siano soggetti preposti a garantire l'accesso degli aventi diritto, il collegamento audio/video alla

riunione e l'invio e la ricezione dei documenti eventualmente necessari.

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli associati, i membri dell'organo direttivo e dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

ART. 21) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 22) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.lgs. n. 117 del 2017, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fi-

siche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ..

Gli amministratori possono essere revocati con il consenso unanime degli associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinunzia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Tuttavia, l'organo direttivo deve essere preventivamente autorizzato con decisione dell'assemblea per il compimento delle operazioni relative a:

- acquisto, vendita, permuta di beni immobili e mobili registrati;
- costituzione dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, servitù e rinuncia a essi;
- concessione di beni immobili in locazione o affitto ultrannuali;
- stipula di contratti di mutuo attivi e passivi, con o senza garanzie;
- emissione di cambiali;
- acquisto o la vendita di aziende o partecipazioni in società di qualsiasi tipo;
- consenso alla cancellazione di ipoteche.

ART. 23) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente di diritto del Consiglio direttivo è il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Ognissanti di Mantova.

Quando è costituito un Consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se ritenuto opportu-

no, elegge tra i propri membri, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il Presidente del Consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo si raduna nel Comune dove ha sede l'associazione, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, email o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervenga la maggioranza degli amministratori e il direttore e l'organo di controllo, ove nominati, e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

ART. 24) GRATUITA' CARICHE DIRETTIVE

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ART. 25) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai diretto-

ri e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, D.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 26) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 27) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il Collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministra-

zione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, D.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 27 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 D.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il Collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 D.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 29) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 D.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 D.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 30) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE,

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 31) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata

dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 32) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 D.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal D.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 35) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al D.lgs. n. 117 del 2017, le norme del codice civile e le leggi speciali in materia di associazione.

f.to Gianluca Pezzoli

f.to Paola Cavandoli notaio l.s. (sigillo)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 82 DEL 7 MARZO 2005 MODIFICATO DALL'ART.15 DEL D.LGS 235 DEL 30 DICEMBRE 2010. Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. del 22/02/2007 mediante M.U.I. Firmato digitalmente dal Notaio Paola Cavandoli, per gli usi consentiti dalla legge. Mantova, lì diciassette 17 marzo 2026 duemilaventisei.